



ORIGINALE

6681- / 2011

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente -

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Rel. Consigliere -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Azioni
personali ma
con unica
difesa
promosse dai
risparmiatori
contro la
CONSOB per
la mancata
vigilanza e
controlli
sulla
attività di
intermediazione
mobiliare

R.G.N. 820/2009

ha pronunciato la seguente

Cron. 6681

SENTENZA

Rep. 2056

sul ricorso 820-2009 proposto da:

Ud. 09/02/2011

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA' BORSA PU

80204250585, in persona del Presidente prof. LAMBERTO

**contributo
unificato**

CARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA ORIANI 32, presso lo studio dell'avvocato

ZACCHEO MASSIMO, che la rappresenta e difende

unitamente all'avvocato PEDERSOLI ANTONIO giusta

procura speciale del Dott. Notaio LIVIO COLIZZI in

Roma del 05/10/2009, Rep. n. 36765;

- ricorrente -

contro

2011

368

MANGANARO ANTONIO mngntn63p20a535j, D'AMBROSIO
MICHELE dmbmhl70h02g482w, MANGANARO VINCENZO
mngvcn67m15a535m, DAL PALU' MARIA dplmra27c43e280j,
BERARDI FAUSTO brrfst58c04g482u, D'AMBROSIO DANIELA
dmbdnl60r56g482u, FANTACCI GIUSEPPE fntgpp52c12g8781,
TURLA ANNA STELLA trlnst60h57e738u, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA A. SERPIERI 8, presso lo
studio dell'avvocato BUSCEMI GAETANO, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAMPANA
PAOLA giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

COLASANTE MAURO, CRISTOFORI ANASTASIA, REGGI CESARE,
REGGI TATIANA, DI BIASE CAMILLO, DI IORIO CLARA,
TURILLI DANIELE, ZANETTI BATTISTA, MARCELLI AMADIO,
MARISI FRANCESCO, MELLERE CIRO, DANESI ETTORE, DI
RUSCIO BRUNO, ARENA ANTONIO, FERRARI ROMANO,
VERTICCHIO PATRIZIA, CUCCHIA MATURINO, FIORAVANTI
LUISA, OLIVA PAOLA nato a TIVOLI il , PRITELLI MARIA,
REMIGIO PIERINO, DI LUCENTE ANTONINO, MALANDRA
EUCLIDE, MANCINI PAOLO, D'ACIERNO GIUSEPPINA,
VERTICCHIO ETTORE, ORSINI CARLO, PASSERI ENIO,
SALVINELLI LUCIA, TORO ALBERTO, CENSASORTE ASSUNTA,
GALGANI ALBERTO, MAIMONE LUCIANO, MANCINI ADRIANA,
REBOA FULVIA, CARNESSALE GAETANO, COLASANTE ENEA,
PENSIERI OTTAVIA, RAPAGNETTA MASSIMO, GIOVANELLI

NADIA, GIULIANI LEONARDO, MARCOZZI ENNIO, PELLEGRINI SANDRO, SANTOLERI ARMANDO, SEBASTIANI GIUSEPPE, TORNESE ANTONIETTA, CHECCHI LORIS, GIOVANNINI VITTORIO, MAGLIANI GIANCARLO, CONCISTORO DI IULIO FERNANDO, D'AMBROSIO FABRIZIA, DE CAMILLIS GIOVINA, DELLA FRANA ANTONIO, CARAMANICO CARLO, FROLA CARLO, CINQUINO LUIGINO, D'ONOFRIO BEATRICE, D'ORAZIO FERDINANDO, TINARI MARGHERITA, FORESI FRANCO, OLIVA PAOLA nato a ROMA il , PACI NELLO, PIEGUIDI RICCARDO, POI DANIELA, RASCHELLA' GIUSEPPE MARIA, RICCI FRANCA, DI PIETRO MARIA PIA, IEZZI FILOMENA, CRAGLIA MARIA, DE LAURETIS VINCENZO, DELLA FRANA MARIA GIULIANA, DI QUINZIO CARLO, BIANCHI ANTONIO, COLASANTE CLAUDIO, MINCONE ALDO, QUAGLIA GIUSEPPE, GALATI MARIO, GARZARELLA DONATELLA, MORI ANNA MARIA, MOXEDANO VALERIA, NOVELLI SERGIO, PULSONI ANTONIO, REMIGIO ENZO, RICCI NICOLA, DI MASSA ANGELO, DI MENNA MARCELLO, VIZZARRI MARIA DOMENICA, LEONI RENATO, DI TARANTO VINCENZA, CARREA GIUSEPPE, FANTACCI NICOLA, SUPPA ROSARIA, GIOVANNINI ANTONIO, PACE DONATA MARIA, PALUDI GIOVANNI, PERNA EVANDRO, DI GIORGIO ANTONINO, GUNNELLA ROBERTO, CRAGLIA VITTORIO, DE ROSA EUGENIO, ANDREOLI FRANCA, BALBI RENZO, BEVILACQUA GIOVANNI, DI ZIO DONATO, PALLANTE ELVEZIO, SPIALTINI LUISA, ALTAVILLA ANNA, FORLINI OTTAVIO, MORI DOMENICO, ORSINI ITALO, PALMERIO FERDINANDO, RUZZI VITTORIO,

VESCOVO DANTE, MIANI EMILIO, MICOLITTI GLAUCO,
DELL'OSA ANTONIO, BIANCHI DOMENICO, FARRIS AMILCARE,
SORRENTINO ANGELA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4675/2007 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il
15/10/2007, depositata il 12/11/2007 R.G.N. 10134/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;

udito l'Avvocato ZACCHEO MASSIMO;

udito l'Avvocato BUSCEMI GAETANO;

udito l'Avvocato PAMPANA PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MASSIMO FEDELI che ha concluso con il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1. Con citazione notificata il 27 gennaio 1997 il sig. Giovanni Bevilacqua ed altri centoventinove risparmiatori convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la Commissione Nazionale per la società e la borsa-breviter CONSOB- chiedendone la condanna, a titolo di responsabilità aquiliana ai sensi dello art.2043 c.c. per il risarcimento dei danni per la perdita totale degli investimenti effettuati su sollecitazione della SFA SOCIETA' SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI dal luglio 1990 e fino al novembre 1992, e della SFA commissionaria srl. dal marzo 1990 al maggio 1992. Si costituiva la Consob e contestava il fondamento delle pretese. Nel corso del giudizio intervenivano altri risparmiatori nell'interesse proprio.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 26 luglio 2004 rigettava tutte le domande proposte dai risparmiatori intervenuti in quanto prive di autonome conclusioni verso la Consob, accoglieva invece le domande di tutti gli attori -con la eccezione di quella di Salvatore Iavarone per difetto di prova- ritenendo che la Commissione non avesse operato con diligenza e la condannava al risarcimento integrale dei danni ed alle spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello la Consob chiedendo previamente la sospensione della efficacia esecutiva e nel merito il rigetto delle domande; anche i

risparmiatori intervenuti nel giudizio di primo grado proponevano impugnazione ed i due gruppi di parti impugnanti, contrassegnati dai numeri di ruolo 10134 del 2004 e 6277 del 2005 davano luogo a procedure che venivano riunite a quella contrassegnata dal n.820 del 2009.

4. La Corte di appello, sulle conclusioni rassegnate dalle varie parti, con sentenza del 17 novembre 2007, così decideva:

dispone la separazione delle cause riunite a quella del 2009 n.820 considerata ai fini della decisione; dichiara inammissibile la Costituzione in appello di Iavarone Salvatore compensando le spese del grado con la Consob; rigetta lo appello incidentale proposto da Benito Ottavio d'ISA e lo condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della Consob; rigetta lo appello della Consob nei confronti degli altri appellati e la condanna alla rifusione delle spese del grado.

Contro la decisione ricorre la Consob proponendo sette motivi di cesura; resistono BERARDI Fausto, ed altri sette con unico controricorso.

La parte ricorrente ha prodotto memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

5. Per chiarezza espositiva si darà dapprima una sintesi dei motivi della parte ricorrente, ed a seguire una loro

analisi valutativa, tenendo conto anche delle considerazioni rassegnate nel controricorso.

C.A. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO CONSOB.

5.1. Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. 101, 121, 156 c.p.c. e del diritto della difesa, in relazione allo art. 360 n. 2 c.p.c.

La censura si incentra sul punto in cui la Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale che ha ritenuto di non dover tenere conto dei rilievi contenuti nella consulenza tecnica di parte della Consob per la ragione che ~~dei~~ risultanze di detta consulenza non hanno formato oggetto di contraddittorio in quanto trasfuse nella comparsa conclusionale di primo grado. Il quesito di diritto a ff. 21 e 22 ripete la censura nella forma della domanda retorica, che presuppone una risposta affermativa.

5.2. Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione dello art. 112 c.p.c. in relazione allo art. 360 n. 3 c.p.c. ed il vizio della motivazione in merito al fatto che la consulenza tecnica di parte conteneva delle osservazioni critiche alla relazione del Consulente di ufficio, meritevoli di essere considerate, e che la omessa considerazione delle critiche determina la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il quesito a ff. 24 ripropone tale tesi, ma senza indicare o richiamare nel dettaglio le censure.

5.3. Nel TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando, in relazione alla violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 18 quater della legge istitutiva della Consob 1974 n.216 con riferimento alla identificazione della condotta colposa efficiente della Consob, la quale, avendo rilasciato il 15 marzo 1989 la autorizzazione alla sollecitazione al pubblico risparmio, alla SFA distribuzione spa poi divenuta SFA SIM, avrebbe poi omesso di compiere la diligente vigilanza, anche quando risultò evidente che la società in questione faceva parte di un più vasto gruppo, ricollegatesi alla SFA distribuzione ed alla SFA Commissionaria, che svolgevano intermediazione finanziaria senza autorizzazione alcuna. LA TESI, illustrata nel quesito a ff.26, è che sulla base delle tre norme richiamate tale controllo, successivo alla autorizzazione, non doveva essere compiuto.

5.4. Nel QUARTO motivo si deduce lo error in iudicando per la violazione dello art.3 della legge 2 gennaio 1991 n.1. in relazione allo art.360 n.3 del cod. proc. civile ed il vizio della motivazione in ordine allo addebito secondo cui la CONSOB non esercitò diligentemente la attività di verifica PRODROMICA al rilascio delle autorizzazioni, rilasciate il 21 dicembre 1991, avvalendosi di poteri di ispezione e di controllo. Il quesito sintetico a ff 41 esprime la tesi secondo cui erroneamente la Corte di

appello ha ampliato la ratio legis della norma invocata, assumendo che la Consob non aveva soltanto un potere di controllo meramente formale, e là dove ha ritenuto che potesse esercitare un potere di sospensione.

5.5. Nel QUINTO motivo si deduce ancora error in iudicando in relazione alla violazione delle norme del regolamento di attuazione della legge 1991 n.1. ed in particolare dello art.7 approvato con deliberazione n.5386 del 2 luglio 1991. La tesi, ribadita nel sintetico quesito a ff 46 è che la Corte avrebbe ampliato la portata della norma, nel punto in cui ha ritenuto che il controllo prodromico avesse una portata sostanziale anzicchè formale e che in repressione potesse esistere un potere di sospensione per la Consob.

5.6. Nel SESTO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione nel punto in cui la Corte di appello ritiene rilevante, ai fini della considerazione della condotta illecita, la tardiva sospensione di SFA SIM e di ITALIA Finanziaria dello Albo SIM dopo lo accertamento delle irregolarità riscontrate. Il motivo non contiene quesiti, ma si attarda a precisare come invece la Consob, attraverso una intensa attività ispettiva ed una sistematica denuncia alla autorità giudiziaria ebbe ad accertare le gravissime irregolarità di tutti gli ulteriori fatti riscontrati nel corso delle ispezioni. Ma a tale argomento se ne aggiunge a

ff.46 la solita clausola di esenzione, sostenendosi che comunque le ispezioni esulavano dallo ambito della competenza della Commissione medesima. SEMPRE nel corpo del motivo si assume che il nuovo regime della legge del 1991 n.1 implicava la possibilità di misure cautelari solo se le irregolarità anteriori alla entrata in vigore, continuavano anche dopo tale regime che aveva aumentato i poteri di controllo della Consob -come si legge a ff 47 del ricorso.

5.7.Nel SETTIMO MOTIVO si deduce error in iudicando in relazione alla applicazione della clausola generale del neminem laedere, in relazione allo art.360 n.3. c.p.c., sul rilievo che nella fattispecie di illecito in esame, manca la prova che il danno lamentato dai risparmiatori fosse conseguenza immediata e diretta delle autorizzazioni rilasciate nei confronti della SFA DISTRIBUZIONE e di ITALIA FIDUCIARIA.

6. ANALISI CRITICA DEI MOTIVI.

Il primo motivo, che deduce un error in iudicando produttivo della violazione del contraddittorio sostanziale tra le parti è, nella sua formulazione e proposizione di quesito, inammissibile sotto vari profili: difetta di autosufficienza, posto che le ragioni critiche della relazione di parte non vengono in evidenza, rendendo impossibile a questa Corte di ricercarle altrove, e di specificità, posto che la allegazione tardiva della

consulenza in sede di conclusioni era in lesione del diritto a contraddire delle altre parti. Non sussiste dunque alcuna violazione delle norme violate e la formulazione del motivo è incompleta e contraddittoria proprio con riguardo alle tesi propugnate nel quesito, come rilevato anche in sede di controricorso.

Nel secondo motivo si deduce invece una palese violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione alla mancata considerazione delle critiche del consulente di parte della Consob. La inammissibilità del motivo discende dalla preclusione processuale che precede, non senza rilevarne la manifesta infondatezza, sul rilievo che per costante giurisprudenza di questa Corte la consulenza di parte costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico e priva di valore probatorio, e dunque la valutazione del giudice di merito che ne prescinda, ma che sia coerente al raccolto probatorio, non contiene alcuna violazione del principio primo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Nel TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando con riferimento alla originaria normativa della legge 1974 n.216, sostenendosi nel relativo quesito, che non contiene il riferimento al successivo regolamento Consob del 1985, la tesi garantista del controllo meramente formale della

Commissione nella raccolta delle informazioni relative al gruppo di appartenenza della società destinataria della autorizzazione, garanzia che impediva di vigilare successivamente sullo operato di tale gruppo.

IL MOTIVO assume un ruolo centrale per lo esame del presente contenzioso, nel quale il fatto dannoso che si prospetta come illecito civile, secondo le regole di cui allo art.2043, esige da un lato la precisazione dei termini temporali dello illecito, ben delineati della citazione introduttiva, e d'altro lato lo accertamento di tutti gli elementi strutturali dello illecito, tra cui quello della imputabilità per colpa lata, o della imputabilità soggettiva è quello che viene per primo dedotto nel motivo in esame come error in iudicando, sul rilievo che tale esigibilità di condotta virtuosa non sarebbe richiesta dalla legislazione istitutiva della Commissione come ente pubblico indipendente la cui funzione fondamentale è quella del controllo dei mercati di borsa cui si aggiunge con la novellazione della legge del 1991 n.1. art.1 lettera f. e art.3 comma secondo e terzo, la funzione del controllo al momento del rilascio della autorizzazione alle società di intermediazione mobiliare con il rinvio per le norme di dettaglio al potere regolamentare della Consob. Funzione di proteggere la tutela del risparmio, in una correlazione

costituzionalmente orientata dagli artt. 41 e 47 della Costituzione.

Il motivo nella sua formulazione a ff. 26, appare inammissibile in relazione alla sua assoluta mancanza di collegamento tra le fattispecie dello illecito succedute nel tempo tra il 1990 e 1992 ma a carattere continuativo, di guisa che gli atti e le attività di impoverimento dei risparmiatori, evidenziano un illecito civile continuato e con effetti lesivi permanenti, tale da creare un danno ingiusto che in definitiva si appropria dell'intero risparmio versato senza alcun adempimento in tutto o in parte restitutorio da parte delle società finanziarie e loro collegate.

Il quesito tende a delimitare nel tempo la responsabilità della Commissione ma non la esclude per la durata della gestione del risparmio che entra sotto il vigore della legge nuova che conferisce poteri sostanziali di vigilanza e controllo, che esercita un potere precettivo che deve necessariamente operare nei confronti del soggetto sollecitatore ed a tutela del soggetto sollecitato che è il risparmiatore.

Essendo inadeguata la formulazione del quesito, per la sua incompletezza in ordine alla delimitazione del fatto dannoso e della temporalizzazione della condotta

soggettivamente imputabile, il motivo resta inammissibile ai sensi dello art.366 bis c.p.c.

NEL QUARTO MOTIVO si deduce error in iudicando in relazione alla novellazione del 1991 ed in relazione alla imputazione alla negligenza della Consob, che in data 27 dicembre 1991 concedeva alla SFA Distribuzione spa la autorizzazione ad esercitare la attività di intermediazione mobiliare e di gestione dei patrimoni, disponendone la iscrizione allo Albo delle SIM.

Anche questo motivo è strumentale per lo esonero della Consob da imputazioni soggettive civili per colpa omissiva, ma tale tesi, formalmente garantista per lo organo di controllo, contrasta con la stessa legge di novellazione che accresce i poteri della Consob che non è soltanto organo di vigilanza del mercato dei valori, ma è anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato.

Sul punto il motivo non coglie la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello romana a ff 7 ed 8 della motivazione, dove pone in evidenza lo elemento della continuità delle gestioni finanziarie sotto la nuova legge del 1991 e che ben poteva la Consob esercitare un efficiente controllo sulla onorabilità del plesso amministrativo della società autorizzanda, non rilevando la mancata produzione dei carichi pendenti a carico del Milano e non attivandosi a richiedere notizia sulla effettività

della cessione delle quote di controllo e di nuova amministrazione coniugale. Tardivi appaiono, rispetto agli esiti delle ispezioni, i provvedimenti di sospensione delle società decotte ed insolventi rendendo totale la perdita di risparmi investiti fiduciariamente.

Il quesito del motivo a ff 49 appare inammissibile per la incompletezza della sintesi di riferimento tra il fatto dannoso costituente danno ingiusto e condotta del soggetto agente da ritenersi non imputabile, malgrado la attribuzione di poteri istruttori, ispettivi ed inibitori, non tempestivamente esercitati per impedire la continua e ininterrotta espropriazione e distruzione dei risparmi sollecitati.

In conclusione né il quarto né il quinto motivo valgono ad elidere la imputabilità soggettiva della Commissione, per colpa grave e continuata.

NEL QUINTO MOTIVO si deduce ancora l'error in iudicando per avere i giudici del merito, applicando la richiamata normativa del 1991 e dello art.7 del regolamento di attuazione, valutato la illegittimità dello atto autorizzatorio pur in presenza di verifiche ispettive e di ispezioni straordinarie negative -come rilevato ai ff 7 ed 8 della sentenza di appello. Il quesito, così come formulato, è privo di decisività, in ordine alla interpretazione costituzionalmente orientata del

provvedimento autorizzatorio, che non è di mero accertamento, ma di discrezionalità vincolata alla valutazione di requisiti sostanziali di affidabilità, onorabilità, trasparenza, di guisa che possono assumere rilievo impeditivo le eventuali irregolarità riscontrate a mezzo di procedura ispettiva ovvero sulla base della incompletezza della documentazione, al punto che ex post potrà disporsi la cancellazione dallo albo SIM.

La valutazione dello illecito come circostanziato appare dunque compiuta con un prudente apprezzamento delle prove, sia per la imputabilità soggettiva che per il danno evento che ne deriva, trattandosi di causalità giuridica da omissioni costituenti inadempimento di un obbligo di garanzia, data la rilevanza costituzionale del risparmio pubblico e privato. (cfr. Cass. 3.3.2001 n.3132).

Il SESTO ed il SETTIMO MOTIVO vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. Ed in vero il sesto motivo denuncia come vizio di motivazione lo accertamento della colpa negligente e colpevole, sostenendo la tesi della adozione di provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, mentre il settimo affronta finalmente il nodo dello illecito, ma limitandone la analisi allo aspetto decisamente complesso, che attiene al nesso di causalità che si vuole diretta e immediata, proponendosi tuttavia nel quesito, a ff 68, un quesito

diverso rispetto a tale argomento, insistendosi ancora una volta nella tesi della non imputabilità soggettiva della Consob.

Il quesito evidenzia la inammissibilità del motivo, per la mancata formulazione della fattispecie circostanziata dello illecito, in relazione alla quale il nesso di causalità attiene ad una condotta antigiuridica e colposa da cui deriva un danno ingiusto al risparmiatore investitore. VEDI sul punto la concisa ma precisa argomentazione della Corte di appello sulla qualifica della condotta colposa efficiente della Consob.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO che si ricava come DICTUM DI NOMOFILACHIA da questa complessa ma istruttiva vicenda, è dunque il seguente: la attività della pubblica amministrazione, ed in particolare della CONSOB, ENTE PUBBLICO DI GARANZIA DI CONTROLLO E VIGILANZA SUL MERCATO DEI VALORI MOBILIARI E SULLA RACCOLTA FINANZIARIA DEL RISPARMIO, deve svolgersi nei limiti e con lo esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del *neminem laedere*, in considerazione dei principi di legalità imparzialità e buona amministrazione dettati dallo art.97 della Costituzione in correlazione con lo art.47 prima parte della Costituzione; pertanto la Consob è tenuta a subire le conseguenze stabilite dallo art.2043 c.c. atteso che tali



principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L'illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la cd imputabilità soggettiva, la causalità, lo evento di danno e la sua quantificazione. (cfr. Cass. 2001 n.3132; 2001 n.12672; 2003 n.1191 e vedi Cass. SU 9 marzo 2007 n.5396 sui poteri di controllo e di autonomia della CONSOB).

Al rigetto del ricorso segue la condanna della Consob alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate alle parti resistenti come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la Consob in favore dei resistenti alle spese del giudizio, considerando la costituzione unitaria, in euro 15.000,00 di cui 1600,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Roma 9 gennaio 2011.

Il Presidente *M. R. Morelli*

il relatore G.B.Petti

G.B. Petti
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogg. 23 MAR 2011
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA